

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELL'ISTITUTO IN MODALITÀ TELEMATICA

PREMESSA

il D.lgs. n. 85/2005, Codice dell'amministrazione digitale, prevede l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per organizzare l'attività amministrativa e renderla efficiente, trasparente ed economica, nonché per facilitare le comunicazioni interne e la partecipazione ai vari procedimenti propri dell'amministrazione. In particolare, la possibilità di svolgere le riunioni degli organi suddetti in via telematica discende dall'interpretazione dei seguenti articoli:

- art. 4, comma 1: "la partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione";
- art. 12, comma 1: "le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione";
- art. 12, comma 2: "le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni".

Art. 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono definite "sedute in modalità telematica" le riunioni degli Organi collegiali per le quali è prevista la possibilità che:

- a. uno o più componenti, collegato per videoconferenza, partecipi anche a distanza, ossia da luoghi diversi, anche differenti tra loro, dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione;
- b. la manifestazione del voto avvenga o possa avvenire attraverso l'uso e lo scambio della posta elettronica ordinaria o certificata;
- c. la manifestazione di voto avvenga o possa avvenire attraverso la compilazione di moduli telematici inviati tramite posta elettronica ordinaria o certificata.

2. Per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video (videotelefonate oppure via internet o satellite).

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni del Collegio dei Docenti, del Consiglio di Istituto, dei Consigli di Classe e delle commissioni di coordinamento/ Dipartimento dell'Istituto IIS PERTINI-MONTINI-CUOCO.

2. Ciascun Organo collegiale può individuare con apposita delibera le materie ovvero le sedute per le quali è consentita la riunione in modalità telematica con le modalità di cui all'art. 1 comma 1 lett. a);

3. Ciascun Organo collegiale può altresì individuare con apposita delibera le materie ovvero le sedute per le quali è consentito che la manifestazione del voto possa avvenire attraverso con le modalità di cui all'art. 1 comma 1 lett. b) e c).

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi

1. Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica, chat, modulo di Google.
2. La partecipazione a distanza alle riunioni di un Organo collegiale nelle ipotesi di cui all'art. 1 comma 1 lett. a) presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:
 - la segretezza della seduta;
 - l'identificazione degli intervenuti;
 - la reciproca biunivoca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell'organo di partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito.
3. La manifestazione di voto attraverso l'uso e lo scambio della posta elettronica ordinaria o certificata o attraverso la compilazione di moduli telematici deve garantire:
 - la discussione preventiva nei gruppi di lavoro ufficialmente costituiti a livello d'Istituto degli argomenti affrontati
 - lo scambio preventivo di documenti predisposti in bozza dalle commissioni tra tutti gli aventi diritto al voto;
 - la visione dei documenti oggetto di votazione;
 - il diritto ad avanzare mozioni rispetto agli argomenti affrontati.
4. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale e/o di sistemi informatici di condivisione di files (ad es. cloud).
5. Al fine di rilevare l'identificazione degli intervenuti, i documenti e il modulo di votazione verranno inviati tramite l'utente di posta elettronica fornito dall'istituto, che prevede l'accesso tramite credenziali personali e la tracciatura della presa visione.

Art. 5 – Convocazione

1. La convocazione delle adunanze degli Organi collegiali per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica deve essere inviata, a cura del Presidente, a tutti i componenti dell'Organo.
2. In caso di convocazione in presenza, il Presidente può fissare un termine entro il quale deve pervenire da parte dei componenti eventuale richiesta di partecipare alla seduta in modalità telematica ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a).
3. La richiesta di cui al comma precedente, adeguatamente motivata, deve recare l'indicazione dello strumento telematico che il richiedente intende utilizzare e del luogo da cui intende collegarsi.
4. L'accoglimento della richiesta è subordinato al consenso del Presidente dell'Organo, nel rispetto di quanto previsto con le delibere di cui all'art. 2 commi 2 e 3.
5. Il Presidente può procedere alla convocazione della riunione in modalità esclusivamente telematica con le modalità di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) o c).
6. Nella convocazione di cui al comma 5 il Presidente può fissare un termine entro il quale deve pervenire l'espressione di voto.
7. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente regolamento.

Art. 6 – Svolgimento delle sedute

1. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche l'Organo collegiale, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.
2. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria.
3. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta.
4. Nei casi previsti dall'art. 1, la seduta deve ritenersi svolta nel luogo dove si trovano il Presidente o il Segretario, non necessariamente in uno dei locali in cui l'Istituto ha la propria sede.
5. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'Ordine del giorno, compete al Presidente con l'ausilio del Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la specificazione, a verbale, delle tecnologie utilizzate da ciascuno dei partecipanti a distanza.

Art. 7 - Problemi tecnici di connessione

1. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente dell'Organo che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere rinviata ad altro giorno.

Art. 8 – Espressione di voto

1. La manifestazione del voto, nelle ipotesi di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), deve avvenire in modo palese, per alzata di mano o nominativamente.
2. La manifestazione del voto, nelle ipotesi di cui all'art. 1, comma 1, lett. c), deve avvenire con le modalità e nei tempi previsti dalla convocazione.
3. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione [art. 1, comma 1, lett. a)], e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente ripete la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti collegati in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.
4. In caso di votazione attraverso moduli elettronici, il componente dell'Organo che sia impossibilitato a collegarsi, produce giustificazione scritta entro le 24 ore successive e può chiedere la riapertura del modulo per produrre espressione di voto.
5. In caso di mancata giustificazione della non avvenuta espressione di voto, il componente è considerato assente ingiustificato alla seduta telematica.
6. I voti contrari e le astensioni devono essere debitamente motivate e verranno riportate a verbale con elenco nominativo dei votanti e relativa motivazione

Art. 9 – Verbale di seduta del consiglio di istituto e del collegio dei docenti

1. Oltre a quanto previsto dal Regolamenti d'Istituto e dal regolamento del collegio dei docenti, in caso di riunione telematica, nel verbale devono essere riportate:
 - la data e la modalità di scambio degli atti oggetto di discussione;
 - la dichiarazione della sussistenza del numero legale per l'avvio della discussione degli argomenti all'ordine del giorno;
 - le modalità di collegamento a distanza dei singoli membri.

- le modalità di espressione di voto

2. Contestualmente al verbale, verrà inviato ai componenti dell'Organo il report relativo alla avvenuta votazione.

Art. 9 - Esclusioni

1. L'adunanza telematica può essere utilizzata dagli Organi collegiali per deliberare sulle materie di propria competenza per le quali gli stessi non abbiano deciso di riservarsi la discussione collegiale in presenza.

2. Non sono ammesse le riunioni telematiche delle commissioni delle gare di appalto di lavori e acquisizioni di beni e servizi che non possano svolgersi interamente su piattaforme telematiche.

Art. 10 – Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento integra i Regolamenti degli OO.CC. di Istituto.

2. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione sul sito istituzionale dell'istituto.